

OGGETTO: GPS, validità corsi CLIL e mancato riconoscimento del punteggio.

RICHIESTA CHIARIMENTI.

Roma, 19 agosto 2024

Al Direttore Generale del Personale del MIM

Dott. Filippo Serra

ROMA

(dgper.segreteria@istruzione.it)

Pervengono alla scrivente Segreteria nazionale segnalazioni di mancata valutazione da parte degli Ambiti Territoriali dei **corsi CLIL**, correttamente inseriti dagli aspiranti nella domanda per le GPS biennio 2024/26. La motivazione addotta nei provvedimenti di esclusione trae fondamento e giustificazione nella nota MUR n. 11276 dell'11/6/2024 avente per oggetto: "*Riscontro a quesito concernente la validità dei CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica*". Tale nota è stata indirizzata all'USR Sicilia e, per conoscenza, a codesto Ministero dell'Istruzione e del Merito.

La Federazione UIL Scuola Rua, in merito all'oggetto, evidenzia, preliminarmente, come la nota del MUR concernente la validità dei CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica si riferisca, unicamente, all'eventuale valore legale così come disciplinato dal MUR e **non anche alla valutazione dei titoli previsti per le graduatoria relative alle GPS di competenza esclusiva del MIM.**

Il MUR ha precisato che i corsi CLIL possono essere rilasciati solo dalle Università, riferendosi però specificamente ai **corsi CLIL disciplinati dall'art.14 del D.M. 10 settembre 2010 n.249, tralasciando di evidenziare che esistono diverse tipologie di corsi CLIL** che, per una migliore intellegibilità, si riportano qui di seguito:

1. Corsi di perfezionamento CLIL da 1500 ore e 60 CFU senza tirocinio: possono essere erogati da università pubbliche e private, inclusi gli atenei telematici riconosciuti dal MIM e le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici. Questi corsi sono accessibili a docenti in servizio e aspiranti docenti delle GPS.

Per la valutazione nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), il punteggio varia in base alla combinazione del corso CLIL (3 punti) e della certificazione linguistica posseduta:

- Corso CLIL da 60 CFU + certificazione C2 = 3+6= 9 punti;
- Corso CLIL da 60 CFU + certificazione C1 = 3+4= 7 punti;
- Corso CLIL da 60 CFU + certificazione B2 = 3+3= 6 punti;
- Corso CLIL da 60 CFU senza certificazione = 3 punti

2. Corsi di perfezionamento CLIL da 1500 ore e 60 CFU con 12 CFU di tirocinio: riservati a docenti abilitati con certificazione linguistica di livello C1. Questi corsi sono disciplinati dall'art. 14 del DM 249/2010 e dal Decreto del Ministro del 30 settembre 2011, ed è a questi che fa riferimento la nota del MUR.

3. Corsi di perfezionamento CLIL da 20 CFU con 2 CFU di tirocinio: rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria. Questi corsi richiedono una selezione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale e una certificazione linguistica almeno di livello B2, con l'obbligo di raggiungere il livello C1 entro tre anni dal termine del corso per i docenti delle scuole secondarie.

Anche i corsi CLIL da 20 CFU + certificazione linguistica seguono lo stesso schema di punteggio, ma hanno criteri di accesso e selezione specifici. Infine, i corsi CLIL da 60 CFU con 12 CFU di tirocinio, che valgono 6 punti nelle GPS (più i punti della certificazione linguistica), possono essere organizzati solo dalle Università come indicato dall'art.14 del D.M. 10 settembre 2010 n.249.

La nota, fa riferimento al Clil ex art. 14 del DDM 249 del 2010, a cui vengono attribuiti 6 punti (nelle GPS) ed è un titolo valutabile per la procedura concorsuale (come da allegato B del DM 205/2023) al **punto B.4.10 (punti 3,75 per il concorso)**:

B.4.10	Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE.	Punti 3,75
B.4.11	Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto Dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.4.12.	Punti 2,5
B.4.12	Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto (viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera)	a. C1 Punti 3,75 b. C2 Punti 5
B.4.13	Diploma di perfezionamento post diploma o post-laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici (per ogni titolo)	Punti 1,25

In seguito a tale nota del MUR, alcuni USR **stanno facendo confusione** tra i vari titoli CLIL contestando anche i semplici corsi di perfezionamento citati al punto B.4.11 (della precedente tabella).

Questo ha comportato il mancato riconoscimento del titolo inserito (**correttamente**) al punto B.4.11 alla voce “ .. o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.4.12” (che dà diritto a punti 2,5 per il concorso e a 3 punti nelle GPS).

Per quanto riguarda la normativa che regola i corsi CLIL si evince che le Università possono erogare detti percorsi **ma non vi è alcuna esclusione implicita o esplicita di altri soggetti (AFAM o SSML) non denominati “Università” ma rientranti a pieno titolo nel sistema universitario nazionale, come si evince dal sito www.university.it/ssml.**

Infatti, i corsi di perfezionamento (di cui al punto B.4.11) possono essere erogati anche da SSML (quale IUMNA) riconosciuta MIUR e facente parte del circuito university. Tali Scuole Superiori, pur non essendo "università" hanno statuto universitario e, da regolamento didattico, possono erogare corsi di perfezionamento e formativo per il personale scolastico (inclusi i master). Questo è riportato nella nota di alcune SSML (in allegato quella di IUMNA e di Don Domenico Calarco).

Tali scuole sono autorizzate con decreto n. 170/2016 (pag 134 IUMNA) .

In particolare, per quanto riguarda la IUM Academy School, il decreto MIUR del 5 luglio 2013 autorizza tale SSML a erogare corsi su "didattica e metodologie, discipline giuridiche, economiche e aziendali".

Molti docenti che non hanno ricevuto la convalida di questo titolo (ai fini concorsuali) sono in possesso, tra l'altro, di un decreto di convalida (degli stessi titoli) risalente al 2022 (contestualmente all'aggiornamento delle GPS) effettuato dai relativi usp e confermati dalle scuole polo addette ai controlli.

A prova di ciò si allega un bollettino di rettifica del 2022 dell'USR Lombardia dove alla pag. 10 si chiarisce che al titolo Clil vengono attribuiti 3 punti e non 6, come di seguito riportato:

SPAGNOLO Emanuela		08/01/1986	A046 (II)	Da 36 a 33	Il dichiarato titolo "Corso di perfezionamento in nuova didattica per le lingue: CLIL", rilasciato dall'Università ECAMPUS, è appunto un corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, non un titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL, per cui spettano 3 punti e non 6.
----------------------	--	------------	-----------	------------	---

Riconoscendo, quindi, la validità del "corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL" e NON un titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL (titolo abilitante).

Concludendo, per quanto sopra esposto, come più volte ribadito dal MIM i **corsi CLIL e le certificazioni linguistiche specificate al punto 1 e rilasciate dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici sono da ritenersi validi per l'attribuzione dei punti in GPS.**

Alla luce delle considerazioni più avanti espresse, la Segreteria scrivente la invita voler disporre, con cortese massima urgenza, una nota di chiarimento diretta agli Uffici territoriali di codesto Ministero, per addivenire ad una corretta, omogenea, valutazione delle istanze.

Tanto considerando che dalle stesse discendono i rapporti di lavoro (sia a tempo determinato che indeterminato), suscettibili di generare lesioni di interessi legittimi e di diritti soggettivi.

La presente è tesa, anche, ad evitare inutili contenziosi.

Si resta in attesa di cortese, sollecito, riscontro.

Paolo Pizzo Segretario nazionale